

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI: Autorizzazione e concessione - Attività di agriturismo e/o turismo rurale - Diniego - Riferimento al fatto che l'immobile interessato è privo del certificato di agibilità - Legittimità - Ragioni.

Tar Lazio - Roma, Sez. II ter, 25 ottobre 2022, n. 13726

“[...] la regolarità urbanistico edilizia sia oggetto della specifica funzione del titolo edilizio, ma ciò non incide sul fatto che – in ogni caso – il rilascio del certificato di agibilità presupponga la regolarità urbanistico edilizia dell'immobile, che dunque deve essere previamente accertata (mentre nella specie era pendente l'istanza di condono); ciò perché, ragionando diversamente, si perverrebbe al paradossale effetto di rilasciare certificati di agibilità per immobili non conformi alla disciplina urbanistica, il che sarebbe espressione di illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa, posto che le singole norme rilevanti in materia pertengono allo stesso ordinamento settoriale e devono dunque essere lette ed applicate nel rispetto della coerenza interna del sistema.

In questo senso la giurisprudenza [...] è infatti chiarissima nell'affermare non soltanto che in base al combinato disposto degli artt. 24, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 e 35, comma 20, l. n. 47 del 1985 l'accertamento della conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie “costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità”, ma anche che ciò è evidente, in quanto “ancor prima della logica giuridica, è la ragionevolezza ad escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico-edilizia e, come tale, potenzialmente in contrasto con la tutela della pluralità d'interessi collettivi alla cui protezione la disciplina è preordinata [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montecompatri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2022 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha gravato il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Comune di Montecompatri ha respinto la domanda dal medesimo presentata per l'esercizio di attività agrituristica in un compendio immobiliare di proprietà, in ragione della “*carezza della regolarità urbanistico-edilizia degli immobili in quanto privi del relativo certificato di agibilità/abitabilità*”,

ed ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale subito a causa di detto diniego e del mancato inserimento della propria azienda agricola (denominata Ciuffa Hill) nella variante di PRG, ai sensi della legge regionale Lazio n. 20/1997 (in tema di *Interventi per la qualificazione e la crescita delle strutture ricettive in occasione della celebrazione del Grande Giubileo del 2000*).

2. In estrema sintesi, da quanto esposto e versato in atti si evince quanto segue:

– la vicenda per cui è causa trae origine da una prima denuncia di esercizio attività agrituristica presentata in data 7.10.1997 dal ricorrente e dai familiari quali imprenditori agricoli e titolari dell'azienda Ciuffa Hill, pure ricorrente, e poi ripresentata in data 2.05.2000 (sebbene, in tesi, al solo fine del riconoscimento del diritto quesito per effetto di silenzio-assenso), finalizzata anche all'inserimento dell'azienda nella variante di PRG per ampliamento delle attività ricettive in occasione del Giubileo;

– tale prima domanda è stata respinta dal Comune di Montecompatri con nota del 20.07.2000, dopo numerosi invii di documentazione e solleciti da parte del ricorrente, in sostanza in quanto ritenuta carente della previa iscrizione all'Albo Provinciale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche;

– la predetta nota è stata poi annullata, su ricorso dell'odierno esponente, dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1978/2010 (in riforma della sentenza TAR Lazio Roma n. 2965/2003). Nell'occasione il Giudice di appello ha, in sostanza, affermato che il diniego non poteva basarsi sul difetto di iscrizione del ricorrente all'Albo Provinciale dei soggetti abilitati all'esercizio di attività agrituristica, essendo avvenuta l'iscrizione in data antecedente all'istanza, nonché sul fatto che, di conseguenza, egli poteva aspirare all'applicazione della normativa che consentiva l'utilizzabilità per lo svolgimento dell'attività agrituristica dei locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo e degli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione del medesimo;

– successivamente, il ricorrente ha avviato dinanzi al Consiglio di Stato un ricorso per ottemperanza, concluso con la sentenza 1995/2012, con la quale è stato specificato che *“Il Comune di Montecompatri deve pertanto rinnovare il procedimento autorizzatorio per cui è causa, con il vincolo del giudicato sulla circostanza che i due motivi negativi di cui all'annullato atto originario non possono essere più utilizzati per un eventuale diniego”* e che *“In sostanza, nell'attività amministrativa rinnovatoria, all'amministrazione comunale di Montecompatri da un lato è precluso, per il vincolo derivante dal giudicato, di motivare in modo divergente dal giudicato, adducendo i medesimi motivi già ritenuti illegittimi da questa sezione; dall'altro, tuttavia, essa può motivare in modo nuovo, e quindi addurre ulteriori e diversi motivi ostativi (dalle difese comunali*

si evincono, per esempio, rilievi negativi legati alla abitabilità e agibilità o all'eventuali inattendibilità documentali), ma deve esaminare l'affare una volta e per tutte nella sua interezza”;

– in esecuzione delle sentenze suddette, il Comune di Montecompatri ha adottato, ora per allora, la nota di rigetto per l'esercizio di attività agrituristica Prot. 428/2013 (gravata nel presente giudizio);

– il nuovo diniego è stato impugnato denunciandone la nullità per elusione del giudicato anche dinanzi al Consiglio di Stato, che, con sentenza 2899/2013, dopo aver affermato che l'esame dei contenuti del provvedimento sarebbe stato effettuato dal giudice naturale di legittimità, vale a dire da questo Tribunale, ha dichiarato il ricorso improcedibile *“per sopravvenuto difetto di interesse rispetto alla pretesa esecuzione, essendosi provveduto completamente nel frattempo, da parte del Comune di Montecompatri, alla attività rinnovatoria e cioè alla esecuzione di quanto previsto nella sentenza di cognizione (n. 1978 del 2010) e ribadito nella sentenza resa in fase di ottemperanza (n. 1995 del 2012) con atto n. 428 del 9 gennaio 2013”*. Inoltre il Giudice di appello ha respinto le pretese risarcitorie, in quanto non risultava la spettanza del bene della vita;

– anche il Tar Lazio, *medio tempore* a sua volta adito dal ricorrente, dopo l'annullamento del primo diniego, per il risarcimento dei danni, con sentenza 13499/2000 ha respinto il ricorso per danni con analoga motivazione.

3. In questa sede il ricorrente ha chiesto l'annullamento del nuovo diniego sulla base delle tre censure che saranno scrutinate nel prosieguo. Il ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni subiti, sin dal primo diniego, per non aver potuto svolgere l'attività ricettiva indicata, la cui quantificazione è stata indicata con apposita perizia, oltre interessi e rivalutazione.

4. Il Comune di Montecompatri si è costituito in resistenza in data 30.04.2013.

5. In data 24.02.2017 si sono costituite le eredi del ricorrente per la prosecuzione del giudizio.

6. Previo scambio di memorie e repliche, alla pubblica udienza del 24.05.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Prima di esaminare il merito delle questioni poste, va chiarito che, con la nota gravata, il Comune di Montecompatri, in esecuzione delle ricordate sentenze del Consiglio di Stato, ha riesaminato la fattispecie di interesse del ricorrente e ha respinto, ora per allora, l'istanza per l'esercizio dell'attività agrituristica.

In particolare, nella nota è stato affermato, richiamando la relazione del 20.12.2012 del competente Ufficio tecnico comunale, che ha ricostruito la fattispecie con riguardo al passato, che, all'epoca dell'istanza originaria, per gli immobili *“non risultava essere stato rilasciato il relativo certificato di agibilità/abitabilità in quanto per gli stessi erano pendenti delle domande di condono edilizio non ancora definite”*; ciò perché, secondo quanto disposto dall'art. 35 L. n. 47/1985, per gli

immobili oggetto di condono edilizio si procede al rilascio del suddetto certificato a seguito dell'ottenimento della concessione in sanatoria.

Il Comune ha altresì chiarito che l'autorizzazione di abitabilità n. 54 del 26.1.1976, richiamata dal ricorrente in atti, era riferita esclusivamente ad una abitazione di 6 vani che costituiva porzione dell'edificio principale ed era da considerarsi non più valida, perché la relativa unità immobiliare era stata nel frattempo variata, facendo parte di un edificio modificato rispetto al progetto originario assentito nel 1975 e parimenti privo di agibilità. Non essendo definite le istanze di condono edilizio relative agli immobili e mancando, pertanto, un elaborato grafico definitivamente approvato, non era – inoltre – neanche possibile determinare la regolarità tecnica e la conformità dello stato dei luoghi, con riferimento a quanto richiesto nell'autorizzazione per l'attività agrituristica e quanto previsto dalla L.R. n. 20 del 3.06.1997.

8. A riguardo, con il primo e il secondo motivo di ricorso, ribaditi anche nelle ultime memorie, il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 220 r.d. 27.07.1934 n. 1265, degli artt. 3 primo comma l. 730/1985 e l.r. Lazio 36/1997, eccesso di potere per sviamento, falsità dei presupposti, difetto di istruttoria e illogicità manifesta.

Secondo il ricorrente, in sostanza, l'Amministrazione avrebbe illegittimamente confuso il requisito dell'agibilità con quello della regolarità urbanistica-edilizia degli immobili da destinare ad attività di agriturismo e, inoltre, nessuna norma imporrebbe il certificato di abitabilità/agibilità per l'esercizio dell'attività agrituristica, essendo peraltro sufficiente, e nella fattispecie sussistente, l'autorizzazione igienico sanitaria ottenuta dalla ASL, versata in atti.

8.1. Le censure non persuadono, in quanto implicano una lettura atomistica e asistemica delle norme, che il Collegio non ritiene di condividere.

Ed invero, non vi è dubbio che, come ricordato dall'istante, la regolarità urbanistico edilizia sia oggetto della specifica funzione del titolo edilizio, ma ciò non incide sul fatto che – in ogni caso – il rilascio del certificato di agibilità presupponga la regolarità urbanistico edilizia dell'immobile, che dunque deve essere previamente accertata (mentre nella specie era pendente l'istanza di condono); ciò perché, ragionando diversamente, si perverrebbe al paradossale effetto di rilasciare certificati di agibilità per immobili non conformi alla disciplina urbanistica, il che sarebbe espressione di illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa, posto che le singole norme rilevanti in materia pertengono allo stesso ordinamento settoriale e devono dunque essere lette ed applicate nel rispetto della coerenza interna del sistema.

In questo senso la giurisprudenza (cfr. di recente Consiglio di Stato sez. VI, 18/01/2022, n.31, sez. II, 22/03/2021, n.2451) è infatti chiarissima nell'affermare non soltanto che in base al combinato

disposto degli artt. 24, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 e 35, comma 20, l. n. 47 del 1985 l'accertamento della conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie *“costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità”*, ma anche che ciò è evidente, in quanto *“ancor prima della logica giuridica, è la ragionevolezza ad escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico-edilizia e, come tale, potenzialmente in contrasto con la tutela della pluralità d'interessi collettivi alla cui protezione la disciplina è preordinata”*. (Nello stesso senso si veda la pur datata sentenza del Consiglio di Stato sez. V, 05/04/2005, n.1543, secondo la quale *“L'esercizio dissociato dei poteri che fanno capo allo stesso ente per la realizzazione di più interessi pubblici, specie ove tra di essi sussista un obiettivo collegamento, contrasta con il basilare criterio di ragionevolezza e, pertanto, è in evidente contrasto con il principio di buona amministrazione esplicitato anche dalla l. n. 241 del 1990: pertanto, pur non disconoscendosi che poteri diversi sono posti a tutela di interessi di diversa natura e che ciascun provvedimento è caratterizzato da una funzione tipica, la stretta connessione tra diversi tipi di provvedimento può legittimamente indurre ad indicare il medesimo fatto quale presupposto per l'esercizio di poteri diversi”*; di conseguenza, in quel caso è stato dichiarato legittimo il diniego dell'agibilità dei locali per ragioni paesistico – urbanistiche).

8.2. Né convince la tesi per cui nella fattispecie – pur mancando l'agibilità – l'attività ricettiva avrebbe comunque dovuto essere autorizzata, sussistendo l'autorizzazione igienico sanitaria.

Sul punto si ricorda, invero, che il certificato di agibilità è previsto per tutti gli edifici ed attesta le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti (così oggi nella norma di cui all'art. 24 del D.P.R. 380/2001), ed esso quindi garantisce che l'edificio sia idoneo ad essere utilizzato per le destinazioni ammissibili (Consiglio di Stato sez. VI, 10/05/2021, n.3666).

Già solo il fatto che il certificato di cui si discute, non soltanto nella norma da ultimo vigente, ma pure nelle precedenti susseguitesi nel tempo, abbia la funzione di garantire anche la sicurezza della costruzione dell'edificio (nel tempo, il riferimento testuale in materia è stato anche alla conformità al progetto e al collaudo statico degli edifici) implica, da un lato, che sia da escludersi che un edificio possa essere destinato a qualsiasi attività ove privo del previsto certificato e, dall'altro lato, che, nella specie, l'autorizzazione sanitaria ottenuta dal ricorrente non poteva comunque essere ritenuta sufficiente (peraltro si rileva che tale autorizzazione, versata in atti, è stata rilasciata esclusivamente ai fini sanitari e con l'espressa dicitura che essa *“non sostituisce ogni altra*

eventuale autorizzazione o licenza prevista dalle norme legislative e/o regolamentari vigenti per l'esercizio dell'attività”).

Va infatti rammentato che, più volte, il Consiglio di Stato è intervenuto in materia, confermando, nel tempo, la legittimità degli interventi comunali inibitori di qualsivoglia destinazione d'uso di un immobile in caso di mancanza del certificato di cui si discute, rinvenendone il fondamento ancora nelle norme di cui al R.D. 1265/1934.

In particolare, è stato affermato che *“Stante il divieto imposto “ex lege” di abitare o svolgere attività in locali privi del certificato di agibilità, ne consegue che l'Autorità comunale, preposta all'osservanza della citata norma legislativa, è tenuta ad intervenire laddove ne riscontri la violazione, disponendo la cessazione dell'utilizzo di locali privi di certificato di agibilità. Siffatto potere repressivo è insito nel divieto di abitare o di esercitare attività in locali privi del certificato di agibilità contenuto nell'art. 221, comma 1, del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. (...) L'abitazione nonché l'esercizio di attività in locali per i quali non sia stata accertata e dichiarata l'agibilità, potendo nuocere a chi vi soggiorna ed anche a chi vi dimora nei pressi, non sono, infatti, tollerabili, in quanto contrastanti con l'interesse generale, e, conseguentemente, l'Autorità comunale, competente in materia, è tenuta a disporre la cessazione.”* (così Consiglio di Stato n. 3732/2005, richiamato di recente anche da Consiglio di Stato 2945/2019; si veda anche Consiglio di Stato n. 6661/2018).

Sulla stessa linea, anche la costante giurisprudenza formatasi sui rapporti civilistici riconosce il valore di requisito essenziale al certificato di agibilità: la mancanza di tale certificato, infatti, costituisce causa di risoluzione del contratto di compravendita immobiliare, per inadempimento del venditore per consegna di *aliud pro alio*, avendo l'acquirente interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico – sociale per cui è stato costruito, nonché a soddisfare i bisogni che inducono all'acquisto, tra cui – appunto – la sua *fruibilità* (si veda in materia Cassazione civile sez. II, 05/08/2022, n.24317).

8.3. Come visto, per costante giurisprudenza il certificato di agibilità è pre-requisito necessario per lo svolgimento di qualsiasi attività, che – in difetto – può essere inibita.

Di conseguenza, non può convincere la tesi esposta dal ricorrente secondo cui la normativa statale e regionale di riferimento per l'attività da intraprendere (Legge n. 730/1985, recante la *“Disciplina dell'agriturismo”*, abrogata dalla Legge n. 96/2006, e Leggi Regionali Lazio n. 21/1988 e n. 36/1997) non avrebbero imposto il preventivo ottenimento di detto certificato, perché l'autorizzazione della unità sanitaria locale *“tiene [terrebbe] luogo del certificato di abitabilità”* (così nel ricorso).

Innanzitutto, infatti, già la previsione – richiamata pure dal ricorrente – contenuta nell’art. 3 della Legge n. 730/1985 (nonché nell’art. 3 della Legge Regionale n. 36/1997) per cui per le attività agrituristiche possono essere utilizzati “*i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso*”, impone chiaramente, in via generale, la necessità della certificazione dell’abitabilità/agibilità degli immobili, stante la prevista possibilità di esercitare all’interno dell’abitazione dell’imprenditore (che certamente ne deve essere dotata, come d’altro canto non è neanche in discussione); né, all’evidenza, la norma potrebbe leggersi nel senso di imporre l’attestazione soltanto per l’attività agriturbistica svolta nei locali dell’abitazione dell’imprenditore e non per quella svolta nei restanti edifici esistenti sul fondo, con un regime da ritenersi, conseguentemente, a doppio binario, sia in termini di requisiti che di tutele per gli avventori.

Inoltre, le stesse leggi citate stabiliscono (per il caso di recupero del patrimonio edilizio rurale esistente, a fini di agriturismo), per quanto qui interessa, che gli interventi di recupero devono essere conformi alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici e che le opere di restauro devono essere eseguite nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti, nonché che sono concessi finanziamenti anche per “*installazione, ripristino, manutenzione straordinaria e miglioramento di impianti igienico-sanitari, idrici, termici, elettrici al servizio dei locali e degli spazi*” da utilizzare ai fini dell’attività (art. 4 della Legge Regionale Lazio 36/1997); il che nuovamente conferma che il rispetto dei requisiti costruttivi e impiantistici, cui anche il rilascio dell’attestazione oggetto della controversia è complementare e preordinato, è insito nel sistema.

Resta invece distinta, per quanto a sua volta necessaria (ma non sufficiente), la disciplina sulle norme igienico sanitarie per l’attività agriturbistica (art. 5 della Legge Regionale citata), come detto erroneamente indicata dal ricorrente come unica rilevante, nell’ambito della quale, peraltro, è altresì affermato che i locali destinati all’esercizio di attività agrituristiche devono possedere i requisiti anche “*strutturali*” (oltre che quelli igienico-sanitari) previsti dal regolamento edilizio comunale; a conferma, ancora una volta, che la conformazione strutturale dell’edificio assume rilievo nella materia.

8.4. In conclusione sul punto, le tesi esposte sotto il primo e il secondo motivo di ricorso sono da respingere, dovendosi tenere distinti i due diversi, e complementari, profili per l’esercizio dell’attività che, per contro, il ricorrente ha ritenuto poter essere alternativi.

Ed invero, da un lato deve sussistere il necessario requisito dell’agibilità, che *attiene all’edificio in sé* e alla sua concreta possibilità di utilizzo a qualsiasi fine (sotto il profilo costruttivo, di sicurezza, di impiantistica, ecc.), che è irrinunciabile e risulta a presidio di interessi pubblici insuperabili,

peraltro anche connessi, come si è ricordato, con i profili di regolarità urbanistica ed edilizia alla luce della doverosa lettura sistematica delle norme; dall'altro lato, vi sono i complementari requisiti igienico sanitari, di competenza dell'Azienda sanitaria locale, che *attengono all'attività specifica di interesse* (da esercitarsi, in concreto, in un immobile agibile), che sono disciplinati e dettagliati dal Legislatore nelle norme richiamate dal ricorrente, secondo l'usuale schema per cui, per ciascuna attività economica da svolgersi, l'ordinamento individua e disciplina i correlati requisiti igienico-sanitari.

9. Infine, con il terzo motivo di ricorso il ricorrente ha lamentato violazione degli artt. 35 e 38 l. 47/1985 nonché dell'art. 14 L.R. Lazio 20/1997, violazione dei principi di lealtà, correttezza, coerenza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. eccesso di potere per sviamento, falsità dei presupposti, difetto di istruttoria e illogicità manifesta.

In sostanza, secondo il ricorrente, il provvedimento gravato sarebbe illegittimo per aver il Comune illegittimamente opposto la pendenza delle pratiche di condono a sostegno del rigetto dell'istanza per l'esercizio dell'attività agrituristica; ciò perché, da un lato, il ritardo era comunque addebitabile allo stesso Comune, che avrebbe anche omesso di esaminare le istanze prioritariamente, come invece indicato dalla legge regionale 20/1997, e, dall'altro lato, l'attività agrituristica non avrebbe comunque dovuto svolgersi negli edifici di cui alle domande di condono.

9.1. La censura non può essere accolta.

Ed invero, in disparte la contraddittorietà delle argomentazioni sollevate (che per un verso attribuiscono incidenza causale al ritardo nell'esame dell'istanza di condono rispetto alla mancata disponibilità del certificato di agibilità e, per altro verso, negano la necessità del condono stesso per gli immobili), va rilevato che, come già esposto, il dato oggettivo, di principale rilievo, testualmente indicato nel provvedimento gravato – e non contestato – è che gli immobili di interesse erano privi del certificato di agibilità; di talché l'attività agrituristica, per quanto già illustrato, non poteva essere autorizzata.

Né valgono in senso contrario le argomentazioni spese da ultimo nelle memorie con riguardo alla inapplicabilità del DPR 380/2001 nella fattispecie, posto che l'obbligatorietà del certificato di agibilità è risalente nel tempo; fermo restando che la (nuova) deduzione per cui il fabbricato sarebbe stato costruito prima del 1934 e non vi sarebbero state realizzate modifiche rilevanti ai sensi del R.D. 1265/1934 è rimasta sguarnita di prova.

Non persuade, inoltre, la lettura della Legge Regionale 20/1997 fornita dal ricorrente sull'esame prioritario delle pratiche di condono, considerato che il dato normativo dal medesimo richiamato è

testualmente riferito agli interventi da ultimare per cui occorra un provvedimento espresso e non a quelli già realizzati in assenza di permesso.

Né comunque risulta che il ricorrente abbia azionato gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento per compulsare l'azione amministrativa, ove d'interesse.

Infine, nelle difese in atti il Comune ha ben chiarito, con argomentazioni che il Collegio ritiene di condividere, che la pendenza delle pratiche di condono era rilevante ai fini del rilascio dell'agibilità per l'esercizio dell'attività agrituristica, anche a prescindere dal singolo intervento oggetto di istanza in sanatoria, posto che il nuovo stato dei luoghi era comunque idoneo a determinare effetti sul complesso degli edifici di interesse per l'attività economica.

10. Per quanto detto la domanda di annullamento deve essere respinta. Ne consegue il rigetto anche della domanda risarcitoria spiegata, difettandone i presupposti, sia sotto il profilo dell'illegittimità dell'*agere* amministrativo, che sotto quello, già ricordato nella sentenza di questo Tribunale n. 13499 del 2020, della spettanza del bene della vita, che qui risulta, per i motivi esposti, legittimamente denegato.

11. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto; la peculiarità della vicenda esaminata consente, comunque, la compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Roberta Cicchese, Consigliere

Francesca Mariani, Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO
